



NOTAIO

Avv. Antonio Jacopo Piccolo

San Giuliano Milanese - Via G. Carducci, 41/B - 20098 | Tel. 02. 8362.3084
Milano - Via Pergolesi, 16 - 20124 | Tel. 02. 6738.0110 - 2350 - 6691999
ajpiccolo@notariato.it

Repertorio n.330

Raccolta n.235

VERBALE DI ADEGUAMENTO E MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque febbraio duemilaventiquattro. In San Giuliano Milanese, in Via Giosuè Carducci n.41/C, alle ore quindici e minuti venti.

Avanti a me **Antonio Jacopo Piccolo**, Notaio in San Giuliano Milanese, iscritto al ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

SONO COMPARSI

- **ZACCUTI Renzo Vittorio**, nato a Milano l'11 luglio 1949, cittadino italiano, residente a Menaggio in Via Cadorna n.118;

e

- **CARBUNARU Emanuel Florentin**, nato a Buzau (Romania) il 5 aprile 1992, residente a San Damiano al Colle, frazione Villa Morona n.133,

che intervengono entrambi non in proprio ma in qualità di Fondatori e membri del Consiglio di Indirizzo dell'infra indicata Fondazione costituita in Italia e di nazionalità italiana denominata:

"FONDAZIONE BROLETTO"

con sede in Casteggio, Via Indipendenza n.111/D, dotazione patrimoniale iniziale euro 110.000 (centodiecimila), codice fiscale e partita I.V.A. 02805690183, R.E.A. PV-303265, indirizzo P.E.C. fondazionebroletto@pec.it, costituita senza limitazioni di durata, **iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pavia in data 21 dicembre 2020 al numero 511 - pag.614 del Volume II, con protocollo 47622/ 2020**, (d'ora in avanti anche "Fondazione");

a quanto infra legittimati in forza dell'art. 11 del vigente statuto sociale;

Sono altresì comparsi:

- **SIGNORELLI Luca Francesco**, nato a Vaprio d'Adda il 15 febbraio 1971, residente a Trezzo sull'Adda, Via Pascoli n. 14, quale Amministratore Unico della detta "Fondazione Broletto";

- **GALMOZZI Paolo**, nato a Milano il 17 giugno 1965, ivi domiciliato in Via delle Querce n. 1, quale sindaco unico e revisore unico della detta "Fondazione Broletto".

Detti Componenti, **della cui identità personale io Notaio sono certo**,

mi dichiarano che in questo luogo, data e ora si è riunito, a seguito di avviso di convocazione consegnato a mani in data 25 gennaio 2024 il Consiglio di Indirizzo della Fondazione, quale organo deputato alle integrazioni e adeguamenti statutari ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, con l'invito a presenziare personalmente indirizzato anche all'organo amministrativo e all'organo di controllo, per discutere e deliberare sul seguente:

Registrato a Milano DP I

il 15/02/2024

al n. 11266

Serie 1T

con Euro 0,00

ORDINE DEL GIORNO

Adeguamento dello Statuto ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs.117/2017; approvazione e adozione di un nuovo testo di Statuto.

I Componenti mi chiedono pertanto di redigere il relativo verbale in forma pubblica.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza della riunione, per designazione unanime dei presenti, **ZACCUTI Renzo Vittorio** (di seguito anche "**Presidente**"), il quale, avendolo personalmente verificato,

DICHIARA E CONSTATA

- che la presente assemblea è stata convocata ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto mediante avviso di convocazione consegnato a mani in data 25 gennaio 2024 con modalità conformi a statuto;

- che del Consiglio di Indirizzo sono presenti in proprio tutti i membri in persona di:

- Sé medesimo;

- CARBUNARU Emanuel Florentin;

- che su invito del Consiglio di Indirizzo sono altresì presenti l'Amministratore Unico in persona di **SIGNORELLI Luca** Francesco e il Sindaco **GALMOZZI Paolo**;

- che ciascuno degli intervenuti si dichiara sufficientemente informato e di non opporsi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertata identità e legittimazione dei presenti

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto, in quanto sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo, l'Amministratore Unico, il Sindaco e revisore legale e che non ci sono altri aventi diritto o soggetti interessati alla presente assemblea, dichiarando pertanto l'assemblea legittimata a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Tanto constatato e dichiarato,

il Presidente apre la discussione

illustrando i motivi per cui si rende necessario procedere ad un adeguamento dello Statuto della Fondazione, adottato con atto di costituzione in data 4 agosto 2020 a rogito Notaio Maddalena Ferrari di Milano rep.n.4593/3075, registrato a Milano I UT il 25 agosto 2020 al n.58652-1T.

A tal proposito il Presidente fa presente:

- che con il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016 N.106, è entrato in vigore il 3 agosto 2017 il c.d. "Codice del Terzo Settore";

- che la Fondazione, a seguito dell'entrata in vigore di detta

normativa e intendendo assumere la qualifica di "Ente del Terzo Settore", necessita di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. anche "RUNTS");

- detta iscrizione necessita di un adeguamento statutario, normativo e organizzativo al fine di conformarsi alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore;

- che le procedure di iscrizione nel RUNTS sono disciplinate, in attuazione dell'art.53, comma 1, del citato D.Lgs., dal Decreto Ministeriale n.106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U.n.251 del 21 ottobre 2020).

Il Presidente illustra quindi in dettaglio il testo delle modifiche da apportare all'attuale statuto della Fondazione.

In particolare il Presidente, ai fini del buon esito dell'iscrizione della Fondazione al RUNTS, fa presente che:

- ai sensi dell'art.22 del Codice del Terzo Settore, si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00) per le fondazioni;

- la Fondazione è attualmente dotata del citato patrimonio minimo, composto da:

--Fondo di dotazione dell'Ente: Euro 110.000 (centodiecimila);

--Avanzo utili esercizi precedenti: Euro 6.884 (seimilaottocentoottantaquattro);

--Avanzo Provvisorio al 31 ottobre 2023: Euro 4.482 (quattromila quattrocentoottantadue);

per un totale complessivo del patrimonio netto pari ad Euro 121.366 (centoventunomila trecentosessantasei), come risulta dalla relazione giurata predisposta ai sensi dell'art. 22, comma 4, D.Lgs 117/2017 in data 22 gennaio 2024 dal Dottor Luca Vitiello, nato a Milano il 19 marzo 1965, ivi domiciliato in Corso Lodi n.5, Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili come da comunicazione in G.U.n.87 del 2 novembre 1999, 4° serie speciale; asseverata di giuramento con verbale a mio rogito in data odierna rep.n.329;

- la medesima relazione giurata del Dott. Luca Vitiello, contenente altresì la situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2023, si allega sotto la lettera "A" per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale;

- il Presidente dichiara e tutti i Componenti confermano, che dalla data di aggiornamento della citata relazione giurata, ad oggi, non si sono verificate modifiche sostanziali nei valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della Fondazione.

Pertanto, sulla base di detta relazione giurata e delle disponibilità indicate, il patrimonio della Fondazione ammonta attualmente ad Euro 121.366 (centoventunomila trecentosessantasei).

Il Presidente prosegue illustrando il nuovo testo di statuto

della Fondazione, proposto all'approvazione dell'odierna adunanza che, oltre a contenere alcune modifiche ritenute utili dal Consiglio di Indirizzo e dall'organo amministrativo in relazione ai futuri sviluppi della Fondazione, oltre a implementare un migliore sistema di gestione della Fondazione stessa, deve ritenersi adeguato al Codice del Terzo Settore.

La Fondazione, prosegue il Presidente, intende infatti diventare Ente del Terzo Settore e iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, conformando alla normativa anche la definizione delle attività di interesse generale che l'ente intende svolgere, pur sempre nell'ambito dell'attività già svolta dalla Fondazione.

Il Presidente passa dunque in rassegna ogni singolo articolo del nuovo testo di statuto da adottarsi ai fini di quanto sopra esposto.

Il Presidente dà altresì atto che, ai sensi dell'art. 22, comma 1 bis, del Codice del Terzo Settore, essendo la Fondazione già dotata di personalità giuridica, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"). Nel periodo di sospensione, la Fondazione non perderà la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicheranno le disposizioni del citato D.P.R.361/2000. Dell'avvenuta iscrizione al RUNTS è data comunicazione, da parte del competente ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni alla Prefettura o alla Regione.

Il Consiglio di Indirizzo, l'Amministratore Unico e l'organo di controllo e revisore legale confermano quanto sopra, prestano parere favorevole a tutte le modifiche statutarie proposte e approvando tutto quanto esposto dal Presidente.

Il Consiglio di Indirizzo e, per quanto occorrer possa, l'Amministratore Unico e il Sindaco e revisore, udito quanto esposto dal Presidente, dopo aver discusso in merito, mediante consenso espresso verbalmente da ciascun interveniente avente diritto di voto e di intervento, per accertamento fattone dal Presidente,

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1) di approvare le integrazioni e gli adeguamenti dello Statuto come proposti ed illustrati dal Presidente e, conseguentemente, di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto della Fondazione, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", previa lettura datane da me Notaio ai Componenti in assemblea;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art.22 del Codice del Terzo Settore, il patrimonio della Fondazione ammonta ad **Euro 121.366 (centoventunomila trecentosessantasei)** e quindi almeno pari al valore di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero ze-

ro), come risulta altresì dalla relazione giurata del Dott. Luca Vitiello, già allegata al presente verbale sotto "**A**";

3) di dare mandato all'Amministratore Unico **SIGNORELLI Luca Francesco**, per il compimento di tutte le pratiche inerenti e conseguenti l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche per il tramite del Notaio incaricato, in particolare per integrare lo Statuto con quanto eventualmente richiesto in fase di istruttoria dall'ufficio competente del RUNTS, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del D.M. 15 settembre 2020.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore quindici e minuti quaranta.

Spese del presente verbale sono a carico della Fondazione e, ai fini fiscali, si richiede l'esenzione da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art.82 del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117, trattandosi di modifiche aventi lo scopo di adeguare lo statuto alla normativa vigente.

Io notaio, ai sensi dell'art.22 del Codice del Terzo Settore, preso atto della consistenza patrimoniale della fondazione, come da relazione asseverata da giuramento sopra allegata sotto "A", attesto l'esistenza dei requisiti patrimoniali minimi previsti dalla vigente normativa ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Questo atto, da me integralmente scritto con elaboratore elettronico e completato a mano su due fogli per cinque pagine fin qui, ho letto, unitamente a quanto allegato, ai Componenti che approvano e con me Notaio sottoscrivono alle ore sedici.

firmato: ZACCUTI Renzo Vittorio

firmato: CARBUNARU Emanuel Florentin

firmato: Paolo GALMOZZI

firmato: Luca Francesco SIGNORELLI

FIRMATO ANTONIO JACOPO PICCOLO (SIGILLO)

* - * - * - *


Relazione Giurata di Stima

"FONDAZIONE BROLETTO"

Redatta ai sensi dell'art. 22 comma 1
bis del codice del terzo settore, art
17 DM 106/2020, circolare n. 9 del
21/4/2022

Il Perito

Dott. Luca Vitello



Premessa

Lo Studio Tributario Luca Vitiello & C. S.p.A. STP, società iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano al numero 9 nella sezione delle STP è stata incaricata dalla "Fondazione Broletto" di redigere la presente relazione di stima riguardante la sussistenza del patrimonio minimo così come richiesto dall'art 22 CTS e dall'art 17 del DM 106/2020; Il professionista incaricato è il Dott. Luca Vitiello, nato a Milano il 19/03/1965 ed ivi domiciliato in Milano C.so Lodi, 5 presso la sede della incaricanda società, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, e in quello dei revisori alla G.U. n° 87 del 02/11/1999 4° Serie Speciale.

Luca Vitiello

Luca Vitiello



Breve relazione sull'attività della Fondazione Broletto

La Fondazione si è costituita in data 04 agosto 2020 a ministero Avv. Maddalena Ferrari Notaia in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, n. Rep. 4593 n. Racc. 3075.

In data 21 dicembre 2020 la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento giuridico ed è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Pavia n. 511- pag. 614 Volume II.


La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, attualmente in via esclusiva, dell'attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di migranti.

La suindicata attività è iniziata nel settembre 2021 con l'apertura della struttura di accoglienza ed assistenza di cittadini Afghani che hanno collaborato con le Forze Armate della Missione Internazionale in Afghanistan, denominata "Centro Il Pavone" e sita in via Gorki n.5 San Giuliano Milanese (MI).

A seguito del conflitto bellico Russia Ucraina iniziato il 24/02/2022, sia la Prefettura di Milano che la Prefettura di Pavia hanno chiesto alla Fondazione la disponibilità di poter accogliere i profughi Ucraini, assegnando gran parte dei profughi Afghani al progetto SAI.

De la Torre

De la Torre




La Fondazione ha dato piena disponibilità sia per il Centro di accoglienza sito in via Gorki, 5 San Giuliano Milanese denominato "Centro Il Pavone" che per il Centro di accoglienza di Casteggio, operativo dal mese di aprile 2022, denominato "Residenza Giardino" e sito in via Indipendenza snc Casteggio (PV).


Nel 2023, la Fondazione ha aperto, nella provincia di Pavia, altre tre strutture di accoglienza ed assistenza di migranti. Nel merito:

- struttura "Il Girasole" sita in via Indipendenza snc Casteggio (PV); struttura adiacente alla struttura "Residenza Giardino";
- struttura "Il Cigno" sita in via Mortara n. 67/69 Robbio (PV);
- struttura "Airone" sita in via Molino Miradolo snc Robbio (PV).

Considerazioni generali

Il mandato professionale ricevuto dalla scrivente, ha per oggetto l'esplorazione e la determinazione, sulla scorta di una situazione contabile redatta con data non anteriore ai 120 giorni, della sussistenza minima richiesta dalla normativa vigente di un Fondo di Dotazione patrimoniale dell'Ente. Infatti, così come richiesto dal CTS, vi è disposizione che detto Fondo di Dotazione non sia inferiore ad €. 30.000.= La Fondazione Broletto ha sede legale a Casteggio (PV) Via Indipendenza 111/D con codice fiscale 02805690183 Iscritta al REA al n° PV-303265 è amministrata dal Sig.re Luca Francesco Signorelli nato a Vaprio d'Adda (MI) il 15/2/1971 con domicilio a Trezzo sull'Adda (MI)





Via Pascoli 4. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche di utilità sociale come meglio specifica nella visura camerale.

Note metodologiche


Si è provveduto ad analizzare la situazione patrimoniale ed economica della "Fondazione Broletto" alla data del 31.10.2023 alla luce del principio contabile 35 OIC denominato appunto "Principio Contabile ETS".

Le poste Attive di bilancio esaminate si sostanziano in tre macro classi così suddivise: Immobilizzazioni, Attivo Circolante e Ratei e Risconti. Le immobilizzazioni sono a loro volta suddivise tra Immateriali, Materiali e Finanziarie. Le Immobilizzazioni Immateriali trovano la loro ragione di iscrizione e mantenimento nell'attivo poiché trattasi di spese sostenute allo scopo di dare migliorie a beni di terzi utilizzati per la realizzazione del fine ultimo della Fondazione. Le Immobilizzazioni Materiali sono a loro volta suddivise tra beni immobili, attrezzatura, impiantistica con corredo di mobili ed arredi e che trovano altresì conferma nei valori contabilizzati e che si riscontrano anche nei documenti contabili. Tutti i beni sopra citati sono al servizio della Fondazione per la realizzazione del suo fine. La voce Immobilizzazioni Finanziarie accoglie il valore del deposito cauzionale prestato.

I crediti iscritti dell'Attivo Circolante sono tutti certi, liquidi ed esigibili, non necessitano di alcuna svalutazione in ragione del fatto che sono crediti maturati nei confronti della P.A.

Luca Tutello

[Signature]




Le "disponibilità liquide" trovano conferma nei saldi attivi degli istituti di credito così come risulta dalle schede di mastro e dagli estratti conto bancari. La cassa contanti come da distinta fornita dall' amministratore. La voce "Risconti" accoglie rimanenze contabili e risultano calcolati in forza del tempo economico.

Le poste Passive di Bilancio accolgono la voce "Debiti verso fornitori" i quali sono iscritti al loro valore di numerario così come la posta Fatture da ricevere. I debiti bancari a breve trovano riscontro negli estratti conto e nelle schede di mastro, i debiti tributari e previdenziali risultano contabilizzati per quanto dovuto agli Enti impositori e Previdenziali così come il trattamento di fine rapporto accantonato per quanto di competenza. I "Ratei passivi" accolgono costi di competenza del periodo ma di verifica numeraria presunta futura.

La voce "Patrimonio netto" risulta così composta:

Fondo di dotazione dell'Ente	€.	110.000.=
Avanzo utili esercizi precedenti	€.	6.884.=
Avanzo Provvisorio al 31.10.2023	€.	4.482.=
Totale Patrimonio Netto al 31.10.2023	€.	121.366.=

Se a Tello



Attestazione di esistenza del Patrimonio Netto

Tutto ciò premesso il sottoscritto perito Dott. Luca Vitiello

DICHIARA

Che il valore del patrimonio, espresso alla data del 31.10.2023, della Fondazione Broletto, con sede legale in Casteggio (PV) Via Indipendenza 111/D, codice fiscale 02805690183, Iscritta al REA al n° PV-303265 è pari ad euro 121.366.= (Centotrentamila/00)



ATTESTA

Che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma 4 del DLGS 117 del 3 Luglio 2017 di euro 30.000.= (Trentamila/00)

Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

Milano li, 22 gennaio '24

Dott. Luca Vitiello



FONDAZIONE BROLETTO
Via Indipendenza 111/D
27045 Casteggio (PV)
Cod. Fisc. P.Iva 02805690183
Rea PV-303265

BILANCIO AL 31.10.2023

		31.10.2023
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	Totale 1) costi di impianto e ampliamento	10.314
7) Altre	Totale 7) altre	80.206
	Totale immobilizzazioni immateriali	90.520
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	Totale 1) terreni e fabbricati	125.000
2) Impianti e macchinario	Totale 2) impianti e macchinario	1.540
3) Attrezzature industriali e commerciali	Totale 3) attrezzature industriali e comm.li	5.136
4) Altri beni	Totale 4) altri beni	53.169
	Totale immobilizzazioni materiali	184.845
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d - bis) Verso Altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	37.100
	Totale crediti verso altri	37.100
	Totale crediti	37.100
	Totale immobilizzazioni finanziarie	37.100
	Totale immobilizzazioni (B)	312.465
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	394.026
	Totale crediti verso clienti	394.026
5 - bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	2.014
	Totale crediti tributari	2.014
5 - quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	9.693
	Totale crediti verso altri	9.693
	Totale crediti	405.733
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	Totale 1) depositi bancari e postali	25.710
3) Denaro e valori in cassa	Totale 3) denaro e valori in cassa	852
	Totale disponibilità liquide	26.562
	Totale attivo circolante (C)	432.295
D) RATEI E RISCONTI		
	Totale ratei e risconti (D)	5.042
TOTALE ATTIVO		749.802



STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31.10.2023

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo Dotazione

Totale I - Fondo dotazione 110.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve

Totale varie altre riserve 1

Totale VI - altre riserve 1

VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

Totale VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 6.884

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 4.482

Totale patrimonio netto 121.367

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO

Totale C) Trattamento di fine rapporto subordinato 1.923

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 5.519

Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 72.745

Totale debiti verso banche 78.264

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 499.658

Totale debiti verso fornitori 499.658

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.985

Totale debiti tributari 1.985

13) Debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.137

Totale debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale 6.137

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo

Esigibili entro l'esercizio successivo 27.515

Totale altri debiti 27.515

Totale debiti 613.559


E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti 12.953

TOTALE PASSIVO

749.802

Antonio Sylla
Antonio Sylla



Antonio Sylla

Repertorio n. 329

**VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il cinque febbraio duemilaventiquattro.

In San Giuliano Milanese, Via G. Carducci n.41/A, nel mio studio, alle ore quattordici e minuti quarantacinque.

Avanti a me **Antonio Jacopo Piccolo**, Notaio in San Giuliano Milanese, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è presente:

VITIELLO Luca, nato a Milano il 19 marzo 1965, domiciliato in Milano, Corso Lodi n.5, C.F. VTL LCU 65C19 F205J, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e in quello dei revisori alla G.U.n.87 del 02/11/1999 4° Serie Speciale.

Il Comparente, della cui identità personale sono certo, mi esibisce la relazione di stima che precede, riguardante la sussistenza del patrimonio minimo così come richiesto dall'art.22 CTS e dall'art.17 del DM 106/2020 della:

"FONDAZIONE BROLETTO" con sede in Casteggio, Via Indipendenza n.111/D, dotazione patrimoniale iniziale euro 110.000 (centodiecimila), codice fiscale e partita I.V.A. 02805690183, R.E.A. PV-303265.

Detta relazione peritale è composta di nove pagine per nove facciate, in particolare, le facciate scritte risultano solo quelle sulle pagine dispari, con le facciate sulle pagine pari completamente non scritte.

Il Comparente mi chiede di asseverarla con giuramento e, aderendo alla richiesta, ammonisco il Comparente ai sensi di legge, che

presta il giuramento,

ripetendo la formula di rito:

"Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi, al solo scopo di fare conoscere la verità".


Indì la relazione peritale è sottoscritta in ogni foglio dal Comparente e da me Notaio.

Il presente verbale si allega alla relazione dopo l'ultima pagina della stessa.

Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano, su un foglio per una pagina fin qui, ho letto, unitamente alla perizia, al Comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore quattordici e cinquanta.

Luca Vitello

Antonio Jacopo Piccolo



Allegato "B" alla Raccolta n.235#

STATUTO

Articolo 1. Costituzione, denominazione, durata e sede

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa vigente in materia, come naturale prosecuzione della "Fondazione Broletto" dotata di personalità giuridica, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Fondazione Broletto Ente del Terzo Settore"

in breve anche "**Fondazione Broletto ETS**". L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

Esso assume la forma giuridica di Fondazione di Partecipazione. La Fondazione ha **durata illimitata** e potrà costituire o associarsi a Reti Associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

La Fondazione, avente competenza sull'intero territorio nazionale, ha **sede** legale in **Casteggio (PV)**. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Casteggio può essere deliberato dall'organo amministrativo e, in tal caso, non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La Fondazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2. Scopi e attività

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il proseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che favoriscano lo sviluppo civile, culturale, sociale, scientifico ambientale ed economico della comunità di riferimento. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la

Fondazione.

2. Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere "r", "c", "d", "i", "q", "u" del Decreto Legislativo 117/2017 e sue integrazioni:

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3. Per raggiungere le finalità di cui sopra la Fondazione potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, a consorzi, fondazioni, associazioni ed enti in genere, siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, ed aventi scopi analoghi. La Fondazione può partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali.

4. La Fondazione potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni atte e funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale stesso e nei limiti di legge.

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano, rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'arti-

colo 6 del D.Lgs 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione della Fondazione previa approvazione del Consiglio di Indirizzo e dovranno essere coerenti con la finalità della Fondazione.

Articolo 3. Patrimonio e concorso al patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione così come indicata nell'atto di costituzione. Il patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori e dei Partecipanti, da altri beni mobili ed immobili, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi della Fondazione, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti, donazioni, con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata consentita dalla legge, destinati, per deliberazione dell'Organo amministrativo ad incrementarlo, previa approvazione del Consiglio di Indirizzo.

In generale, la Fondazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi da convenzioni e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt.5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n.117 e ad ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

2. Spetta all'Organo amministrativo decidere le forme di investimento del patrimonio. La Fondazione ha comunque l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi della normativa vigente (Codice del Terzo Settore), il patrimonio della Fondazione, al fine dell'ottenimento della personalità giuridica, deve essere costituito di una somma pari almeno ad euro 30.000,00 (trentamila), liquida e disponibile.

3. In particolare, i redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dall'Organo amministrativo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali (fondo di gestione) ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, la Fondazione non procederà alla distribuzione di alcun utile, degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, ai suoi membri, a qualsiasi categoria essi

appartengano, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto da parte di un membro della Fondazione medesima.

Articolo 4. Membri

1. Membri della Fondazione sono:

- (a) i Fondatori;
- (b) i Partecipanti;

Articolo 5. Fondatori

1. Sono Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato all'atto di costituzione della Fondazione, ovvero:

- ZACCUTI Renzo Vittorio, nato a Milano l'11 luglio 1949, codice fiscale ZCC RZV 49L11 F205H;
- CARBUNARU Emanuel Florentin, nato a Buzau (Romania) il 5 aprile 1992, codice fiscale CRB MLF 92D05 Z129E.

Articolo 6. Partecipanti

1. Sono Partecipanti le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore dotati o meno di personalità giuridica (Fondazioni ed Associazioni) che, condividendo le finalità statutarie della Fondazione, contribuiscano a realizzarle mediante l'impegno a contribuire, anche su base pluriennale, al fondo di gestione o incrementino il Fondo di Dotazione Patrimoniale della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni mobili ed immobili o servizi.

2. L'Organo amministrativo determina le modalità di contribuzione su base annuale o definitiva dei Partecipanti e ne determinerà le eventuali scadenze ed importi minimi.

3. L'ammissione alla Fondazione con la qualifica di "Partecipante" è deliberata dall'Organo amministrativo, previa approvazione del Consiglio di Indirizzo, su richiesta scritta di adesione dell'interessato, indirizzata all'Organo amministrativo, che deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento, ove emanato.

Articolo 7. Esclusione, decadenza e recesso

1. Il Consiglio di Indirizzo (come infra definito) può deliberare, in qualsiasi momento, l'esclusione dei Partecipanti qualora adottino una condotta inconciliabile con il presente statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni degli organi della Fondazione.

2. I Partecipanti decadono automaticamente nell'ipotesi di estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dall'Organo amministrativo, restando definitivamente acquisito al patrimonio della Fondazione ogni eventuale apporto in precedenza effettuato.

3. I Partecipanti possono, con almeno un mese di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il loro dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. L'Organo amministrativo ogni anno, verificherà in capo ai

Partecipanti il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto.

5. Nel caso di persone fisiche, la perdita della qualità di Partecipante comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto della Fondazione.

7. In qualsiasi caso di esclusione, decadenza e recesso, coloro che abbiano in qualsiasi modalità e titolo contribuito in favore della Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare alcun diritto sul suo patrimonio.

Articolo 8. Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- l'Organo amministrativo;
- l'Organo di Controllo, anche monocratico;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate, ad eccezione dei compensi per i componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, i quali potranno invece ricevere un compenso di mercato, proporzionati all'attività svolta ma comunque nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 9.

Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori.

2. Sono Fondatori i partecipanti all'atto costitutivo della Fondazione o altri soggetti espressamente nominati tali dai Fondatori, nelle modalità infra indicate.

3. Il Consiglio è presieduto da un Presidente individuato nella persona del membro più anziano di età.

4. Al Presidente è riservata la designazione di Fondatori ai sensi del precedente comma 2, sia con atto inter vivos che mortis causa.

5. Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dall'Organo Amministrativo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi, nonché quello relativo alla categoria dei Partecipanti, ammessi dall'Organo Amministrativo;
- determina il tipo di Organo Amministrativo, fissandone se del caso, il numero in caso di organo collegiale;
- nomina e revoca i membri dell'Organo Amministrativo;
- nomina e revoca l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina e revoca l'eventuale Revisore legale dei Conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
 - delibera eventuali modifiche statutarie;
 - nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
 - delibera eventuali modifiche statutarie comprese quelle ritenute necessarie affinché la Fondazione possa essere riconosciuta e ricompresa nella definizione degli Enti appartenenti al Terzo Settore;
 - delibera in merito allo scioglimento ed estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 9 e dal Decreto Legislativo n.117/2017.
6. Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce su propria iniziativa, da parte di uno qualsiasi dei suoi membri o è convocato dal Presidente dall'organo amministrativo, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato, in caso di sua assenza o impedimento.
9. Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
10. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dell'intero Consiglio. In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o del membro partecipante più anziano di età.
11. Ogni membro del Consiglio di Indirizzo ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del membro partecipante più anziano di età.

Articolo 10 Riunioni degli organi della Fondazione

Le riunioni degli organi assembleari possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia consentito al presidente verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale.

Articolo 11. Organo Amministrativo

1. La Fondazione può essere retta da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati nell'atto costitutivo e successivamen-

te dal Consiglio di Indirizzo, ad eccezione del Rappresentante dei Partecipanti che verrà nominato dall'Assemblea dei Partecipanti al raggiungimento di un numero di 5 (cinque) Partecipanti.

2. Il Rappresentante viene nominato dai Partecipanti e designato da apposita riunione assembleare dei Partecipanti, previa elezione del presidente, con decisione presa a maggioranza e comunicata tempestivamente all'Organo amministrativo entro trenta dal raggiungimento del numero previsto.

3. In caso di inerzia protrattasi di oltre trenta giorni, il Presidente verrà nominato dall'Organo amministrativo.

4. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Amministratore Unico o membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 Codice Civile nonché coloro che siano dipendenti in servizio della Fondazione o che abbiano un rapporto di collaborazione remunerato con essa.

5. Salvo dimissioni, morte o revoca, l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina.

6. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Indirizzo il quale provvederà alla nuova nomina.

7. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel punto precedente. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del mandato del precedente organo amministrativo.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori per singoli atti o specifiche categorie di atti.

10. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

11. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 12. Poteri dell'Organo Amministrativo

1. L'organo amministrativo, previa acquisizione del parere fa-

vorevole del Consiglio di Indirizzo, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione e della categoria dei Partecipanti da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo;
- predispone il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale e predispone il preventivo finanziario, proponendo la destinazione degli eventuali avanzi di gestione previa approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- delibera sull'ammissione dei Partecipanti e sulla loro decadenza eventuale in conformità agli artt.7 e 9 dello statuto;
- nomina, ove opportuno, differenti figure di coordinamento del potere gestorio.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

4. Il Consiglio di Amministrazione, è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

5. Il Consiglio di Amministrazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

7. Il Consiglio di Amministrazione può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

8. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, spetta il solo rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate come per l'Amministratore Unico, determinando la misura dell'indennità eventualmente spettante ai consiglieri rivestiti di particolari incarichi, sentito il parere del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, il tutto nei limiti di legge.

9. Su richiesta del Consiglio di Indirizzo, predispone una relazione annuale da sottoporre ai Fondatori, contenente proposte relative agli indirizzi di massima e alle linee guida principali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiet-

tivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto;

10. attua le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative agli scopi e alle attività indicate dall'art. 2 del presente statuto, fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e del presente statuto siano riservate ad altri organi della Fondazione.

11. predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 13.

Convocazione e quorum Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, alternativamente, (i) dal Presidente di propria iniziativa, (ii) a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o (iii) in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, dall'Organo di Controllo o anche dal Consiglio di Indirizzo; in tutti i casi, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

5. Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte personalmente almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Pre-

sidente e dal segretario della riunione.

Art. 14 - Organo di Controllo

È obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo che può essere collegiale o monocratico.

In caso di Organo di Controllo collegiale lo stesso è composto da 3 (tre) componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e 2 (due) supplenti.

In caso di organo monocratico lo stesso dovrà essere composto da un soggetto iscritto nell'albo dei revisori legali.

L'Organo di Controllo dura in carica un triennio.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) previsti dall'art.31, primo comma, del Decreto Legislativo n.117/2017, la revisione legale dei conti, salvo il caso in cui venga costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare in tal caso la revisione legale dei conti dovrà essere nominato un organo autonomo che svolgerà detta funzione. Nel caso di esercizio della revisione legale l'organo di controllo deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge. L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. All'Organo di Controllo spetta un'indennità di carica nel rispetto e nei limiti di cui all'art.8 del Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e dell'organo amministrativo e può esprimere parere consultivo su ogni argomento all'ordine del giorno, che, se richiesto dal Presidente, sarà vincolante sulle materie tecniche di propria competenza professionale.

Art. 15 - Organo di Revisione legale dei conti - eventuale

Si deve nominare, salvo il caso di attribuzione delle competenze all'organo di controllo, un Revisore Legale iscritto al relativo Registro dei Revisori dei Conti o incaricare una Società di Revisione, quando si superino i parametri indicati

dalla legge.

La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 16 - Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e dell'organo amministrativo devono essere trascritti su appositi, diversificati registri in ordine cronologico.

Le determinazioni dell'Organo di Controllo devono essere trascritte su altro apposito registro. Tutti i registri degli Organi della Fondazione saranno tenuti e conservati a norma di legge.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n.117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

--- la corresponsione ad amministratori, sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

--- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) di categoria o di riferimento;

--- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale salvo che tali prestazioni non costituiscono l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per la Fondazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore della Fondazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

Art. 18 - Bilancio

L'esercizio inizia l'1 (uno) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio della Fondazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo n.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo amministrativo e viene approvato dal Consiglio d'Indirizzo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, e comunque non oltre i termini per predisporre i depositi di legge.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le previsioni dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.117/2017, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e della "relazione di missione" che illustra, altresì, le poste di bilancio, l'andamento economico-finanziario e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che illustra l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio per il perseguimento delle finalità statutarie.

La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei progetti, iniziative e soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni.

Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentventimila) può essere redatto nella forma del "rendiconto per cassa".

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nei termini e modalità di legge.

Art. 19 - Bilancio sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017, la Fondazione redigerà il Bilancio sociale. Esso è redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del Decreto Legislativo n.117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro dovrà depositare presso il Registro Unico Na-

zionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai Fondatori/Partecipanti.

Art. 20 - Personale retribuito

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Fondatore, Fondatore/Partecipante o tramite il quale svolge la propria attività volontaria), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale.

I rapporti tra la Fondazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, nonché sulla base di quanto previsto dall'art.16 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/ 2017).

Art. 21 - Volontari - Assicurazione

La Fondazione può avvalersi del lavoro volontario dei Fondatori o Partecipanti ed è tenuta a iscriverne in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso la Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario il membro della Fondazione che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato a favore della Fondazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo n.117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n.74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo n.117/2017, per i quali detto articolo 18 del Decreto Legislativo n.117/2017, non prevede esclusione.

Art. 22 - Libri sociali obbligatori

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui la Fondazione dovesse far parte):

- il Bilancio Sociale (redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte), nel caso la Fondazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro;

- le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai Fondatori o Partecipanti (quando la Fondazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).

La Fondazione deve tenere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 117/2017, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo, dell'organo amministrativo e dell'Orga-

no di controllo, nonché di eventuali altri organi sociali, ove formatisi.

Tutti i libri sociali sono tenuti e conservati a norma di legge.

I Fondatori e i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa presentazione di una domanda per iscritto all'Organo Amministrativo con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute.

Art.23 - Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma I, del Decreto Legislativo n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri Enti del Terzo Settore le cui attività siano finalizzate all'assistenza, allo studio, alla ricerca scientifica, all'educazione, all'istruzione o ad altre finalità di pubblica utilità, secondo le modalità previste dall'art. 9 del Decreto Legislativo n.117/2017, individuati dal Consiglio d'Indirizzo.

In mancanza dell'individuazione da parte del Consiglio di Indirizzo, detti Enti verranno individuati dalla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 - Norma di rinvio e transitoria

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n.117/2017) e successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire in futuro e le disposizioni del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dello organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39, in quanto compatibili.

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione della Fondazione nel predetto Registro".

firmato: ZACCUTI Renzo Vittorio

firmato: CARBUNARU Emanuel Florentin

firmato: Paolo GALMOZZI

firmato: Luca Francesco SIGNORELLI

FIRMATO ANTONIO JACOPO PICCOLO (SIGILLO)

* - * - * - *

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

SAN GIULIANO MILANESE, lì 15 FEBBRAIO 2024

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 Decreto Legge 7 marzo 2005 n.82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
San Giuliano Milanese, li 15 febbraio 2024